

ORIGINALE



N. 6097 Reg. Scn. 2004
N.3449/02 Rg.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE IV

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.3449/2002 proposto dalla Società Energia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Giuseppe Torrani e Ielo Domenico ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Milano, Corso Magenta n.63,

Contro

l'A. E. E. G. (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dalla avvocatura dello Stato e domiciliata presso questa in Milano, via Freguglia n.1,

per l'annullamento parziale

della deliberazione dell'A. E. E. G. in data 17 luglio 2002 n.137 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.190 del 14 agosto 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata A. E. E. G.;

Viste le memorie prodotte delle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa ;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 Luglio 2004, i patroni delle parti;

Udito il Relatore della causa Dott. Adriano Leo;

Ritenuto in fatto e in diritto:

Fatto

Con il ricorso qui all'esame, notificato il 7 novembre 2002 e depositato il 25 novembre 2002, la istante, società attiva nell'importazione e commercializzazione del gas naturale, ha impugnato la deliberazione dell'A. E. E. G. in data 17.7.2002 n.137 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14.8.2002 n.190 - Serie Generale – ed avente ad oggetto la “adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete .

La istante ha sostenuto che, quanto alle disposizioni di cui agli artt. 9.4, 9.1,11, 21 e 13, la menzionata deliberazione sarebbe illegittima ed andrebbe annullata in relazione ai seguenti motivi di censura:

1. Illegittimità dell'art. 9.4 dell'impugnata deliberazione per:

- Violazione di legge. Violazione per mancato applicazione dell'art. 3, comma 8, del D. Leg.vo n.164/2000. Violazione dell'art. 4 del Decreto 26 settembre 2001 del Ministero delle Attività Produttiva. Eccesso di potere per irragionevolezza della statuizione regolatoria asimmetrica. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento dalla causa tipica e dall'interesse pubblico;

2. Illegittimità degli artt.9.4 e 9.1.lett. a)dell'impugnata deliberazione per:

- Incompetenza. Violazione per falsa applicazione degli artt. 24 e 25 del D. Leg.vo n.164/2000 e per mancata applicazione dell'art.3 dello stesso D. Leg.vo . Eccesso di potere per irragionevolezza;

3) Illegittimità dell'art.9.1 lett. a) e dell'impugnata deliberazione per:

- Violazione dell'art.28 del trattato C.E.

4) Illegittimità dell'art.11 dell'impugnata deliberazione per:

- Violazione di legge per errata applicazione dell'art.25 D. Leg.vo n.164/2000;

5) illegittimità dell'art.21 dell'impugnata deliberazione per:

-Violazione dell'art.23 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e dall'interesse pubblico.

Si è costituita in giudizio l'intimata A. E. E. G. contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

Successivamente, con rituali memorie, le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni; in più, la resistente A. E. E. G. ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse quanto alle parti contenenti l'impugnazione degli artt.11 e 12 della gravata deliberazione n.137/2002, mentre la ricorrente, in via subordinata, ha teorizzato, in relazione all'entrata in vigore della legge n.273 del 2002, la sopravvenuta carenza d'interesse al secondo motivo di gravame.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2004, sentiti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

Diritto

I. Come accennato in narrativa, il ricorso in considerazione è diretto contro la deliberazione 17.2.2002 n.137 con cui l'A. E. E. G. ha stabilito, a favore delle imprese operanti nel mercato interno del gas, garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale ed ha introdotto norme per la predisposizione dei codici di rete delle imprese di trasporto del detto gas.

Più precisamente, della menzionata deliberazione sono state gravate le disposizioni di cui agli artt. 9.4 lett. a) e b) e 9.1 lett. a) la disposizione di cui all'art.11 e le disposizioni di cui agli artt.21 e 13, rispettivamente statuenti in tema di conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo del gas naturale nei punti di entrata interconnessi con

l'estero, in tema di accesso prioritario al servizio di trasporto di detto gas ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D. Leg.vo n.164/2000 ed in tema di cessione e scambio, tra gli utenti del mercato, delle capacità in entrata o in uscita ovvero del gas.

II. In primo luogo, il ricorso va esaminato nelle parti che si dirigono contro le disposizioni di cui artt. 9.4 e 9.1. della deliberazione n.137/2002 siccome riferentisi al conferimento della capacità di trasporto del gas nei punti di entrata nell'inerente sistema nazionale interconnessi con l'estero: tale impugnazione sia attiene al mancato riconoscimento, in dette disposizioni, della c.d. clausola di flessibilità propria dei contratti di importazione del gas naturale dall'estero (paesi comunitari e paesi non comunitari) e sia attiene alla stabilità durata - indicata nel citato art. 9.1- dei detti conferimenti di capacità di trasporto.

Con riguardo a tali parti del ricorso sono stati proposti i primi tre motivi di gravame, fra loro collegati, con i quali si assume che in queste parti le impuginate disposizioni in discorso sarebbero illegittime:

a) per violazione dell'art.3, commi 8 e 9, D. Leg.vo n.164/2000 sia per quanto attiene al profilo della competenza in subjecta materia e sia per quanto attiene al profilo sostanziale dei conferimenti di capacità di trasporto del gas nei detti punti a favore dei titolari di contratti di importazione disciplinati dalla norma in discorso;

b) per violazione dell'art.28 del Trattato della Comunità Europea.

1. Anzitutto, va trattata la questione circa la competenza o meno dell'A. E. E. G. a statuire in ordine al conferimento di capacità di trasporto ai menzionati soggetti nei punti suindicati.

Sostiene la ricorrente, nel 2° motivo di ricorso (cfr. la prima parte di questo) , che la competenza relativamente al detto conferimento di capacità di trasporto del gas a favore

dei soggetti titolari di autorizzazione per l'importazione del gas spetterebbe alla stessa Autorità Governativa cui l'art.3 D. Leg.vo n.64/2000 demanda il potere in tema di rilascio di questa autorizzazione, e non già all'A. E. E. G. la quale potrebbe intervenire solo successivamente in funzione regolatoria a valle dell'allocazione delle suddette capacità di trasporto.

Il riferito assunto della ricorrente non può essere condiviso.

Ed invero, l'invocato art.3 D. Leg.vo n.164/2000, collocato nel relativo titolo II dedicato all'approvvigionamento del gas, è la prima norma del Capo I di tale testo legislativo la quale si occupa, dichiaratamente, dell'importazione del gas dall'estero e detta le regole concernenti tale importazione dai Paesi Extracomunitari, prevedendo che l'esercizio della inerente attività è soggetta ad autorizzazione del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato ora Ministro delle Attività Produttive.

Pertanto, il potere attribuito alla menzionata Autorità Governativa ed esplicabile da questa non può che rimanere circoscritto all'ambito della materia ivi contemplata. In particolare, esso non si può ritenere riferirsi al diverso ambito cui ha riguardo sia l'art. 2 - comma 12 lett. d) - della legge 14.11.1995 n.481 istitutiva dell'A. E. E. G. e sia l'art. 24 - comma 5 - D. Leg.vo n.164/2000, norma collocata nel relativo Titolo VII e statuente in tema di accesso al sistema nazionale del gas.

Ed infatti, le ultime due norme dispongono che, al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali (delineati dall'art. 1 della legge n.481 /1995) di soggetto promotore della concorrenza nel mercato e di garante del funzionamento e dell'efficienza del mercato stesso, compete all'A. E. E. G. , e soltanto all'A. E. E. G., il potere di definire "le condizioni tecnico - economiche di accesso e di interconnessione alle reti " e, in particolare, il potere di regolare l'accesso alle reti di trasporto mediante la

fissazione dei "criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni", nonché il potere di definire "gli obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto".

Orbene, tra tali compiti ad avviso del Collegio necessariamente rientra quello di statuire in tema di assegnazione di detta capacità di trasporto del gas agli operatori interessati che ne facciano richiesta, giacché il conferimento di siffatta capacità è, all'evidenza, strumentale al funzionamento ed all'efficienza del mercato.

Per quanto sopra notato, dovendosi ritenere la competenza dell'A. E. E. G. ad adottare l'impugnata deliberazione n.137/2002, non può essere accolta la doglianza sul punto contenuta nel 2° motivo di gravame, la quale va – quindi – respinta.

2. Va, indi, verificato se sia o meno legittimo il contenuto delle disposizioni di cui agli artt. 9.4 e 9.1 della citata deliberazione n.137/2002 dell'A. E. E. G., il quale contenuto la ricorrente società assume essere correlato a quello proprio dei contratti d'importazione del gas naturale vuoi dai Paesi Extracomunitari e vuoi dai Paesi appartenenti all'Unione Europea.

2.a) Ante omnia, la questione va trattata in relazione al conferimento, in sé e per sé, della detta capacità di trasporto nei punti interconnessi con l'estero a favore dei titolari di contratto sottoscritti dopo la data di entrare in vigore del citato D.Leg.vo n.64/2000 ed aventi ad oggetto l'importazione di gas naturale da Paesi Extracomunitari e da Paesi Comunitari.


Sostiene al riguardo la ricorrente, con assorbenti doglianze contenute nel 1° e nel 3° motivo di gravame, che le disposizioni recate dagli artt. 9.4 e 9.1 della deliberazione n.137/2000 dell'A. E. E. G. sarebbero illegittime per eccesso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza in relazione a quanto disposto dall'art. 3 – comma 8 – D. Leg.vo

n.164/2000 e per violazione dell'art.28 del Trattato C.E. ; e ciò , a cagione del fatto che esse disposizioni regolamentano il conferimento di capacità di trasporto nei punti di entrata dall'estero senza tener conto alcuno dell'elemento della flessibilità contemplato dal testè citato art.3 - comma 8 - D. Leg.vo 164/2000.

Più precisamente, assume la ricorrente che tale flessibilità, imposta dalla norma per i soli contratti posteriori all'entrata in vigore di questo decreto che si riferiscano all'importazione di gas da Paesi Extracomunitari ma pure inseribile nei coevi consimili contratti di importazione da Paesi esteri appartenenti all'Unione Europea, dovrebbe connotare altresì i conferimenti di capacità di trasporto del gas attesa la necessaria correlazione tra le ipotesi di rapporti in considerazione.

L'assunto della ricorrente è meritevole di accoglimento.

Nota, al riguardo, il Collegio che le censurate disposizioni de quibus, pur essendo state adottate per fornire una compiuta regolamentazione in ordine alla fattispecie del conferimento di capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero e pur stabilendo delle priorità a detto fine volte a salvaguardare situazioni in corso in cui versano determinati importatori del gas dall'estero (le situazioni derivanti dai contratti con la clausole take or pay di data antecedente al 10 agosto 1998 e, iadi, le situazioni derivanti da successivi e/o diversi contratti pluriennali di importazione), risultano tuttavia carenti di qualsivoglia considerazione in ordine alla situazione degli importatori di gas dall'estero con contratti d'importazione stipulati dopo la data di entrata in vigore del D. Leg.vo n.164/2000 e recanti la clausola di flessibilità prescritta dall'art.3 - 8 comma - di questo decreto (in base alla quale i detti contratti "devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantità importate



giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua”).

Orbene, ad avviso del Collegio, appare logico e ragionevole, che all’atto di fornire – come era nell’intento dell’A. E. E. G. di fare con la censurata deliberazione n.137/2000 – una completa ed esauriente regolamentazione della fattispecie del conferimento delle capacità di trasporto del gas nei menzionati punti di entrata, la resistente Autorità si desse carico di valutare le posizioni dei sottoscrittori dei detti contratti di importazione, sia da Paesi Extracomunitari e sia da Paesi della Comunità Europea, e di tenere in debito conto tali posizioni, assegnando a costoro le dette capacità di trasporto correlate alle quantità di gas eccedenti la media giornaliera e ricomprese nell’oggetto dell’importazione per i periodi di punta stagionale.

In particolare, nelle dette disposizioni si sarebbe dovuto tener conto della flessibilità derivante dai vincoli di incremento della quantità di gas importate, imposti per il soddisfacimento di prioritarie esigenze strategiche, minimizzando al massimo il ricorso all’approvvigionamento proveniente dal gas di stoccaggio.

Quello della flessibilità, desumibile dal disposto del comma 8 dell’art.3 del D.Leg.vo n.164 del 2000 (che, per i contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, impone una modulazione stagionale tale da rendere possibile l’incremento delle quantità importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua), appare al Collegio un criterio guida per determinare un adeguato punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire la pluralità di accesso alla rete in nome del principio di concorrenzialità e competitività del mercato e l’esigenza di

garantire ai titolari di contratti di importazione *take or pay* un accesso adeguato ai volumi di gas concordati.

Questa considerazione si giustifica anche per la ragione che per tali contratti (i quali richiedono ingenti investimenti di risorse economiche collegati agli impegni contrattuali assunti anche per lungo periodo per assicurare adeguati margini di remunerazione) il grado di flessibilità della quantità di energia importata rispetto al valore medio giornaliero concordato, tendente alla massimizzazione dei volumi previsti per mantenere la disponibilità di stoccaggio strategico come provvista di beni energetici, risponde ad esigenze funzionali di pubblica utilità in corrispondenza agli indirizzi di politica energetica generale che l'Autorità governativa fissa in un dato momento in rapporto ad un fabbisogno nazionale dipendente in grande misura da fonti energetiche importate dall'estero.

Ora, poichè le considerate disposizioni (art.9.4 e 9.1) della gravata deliberazione n.137/2002 dell'A. E. E. G. non contengono alcun riferimento alla riferita situazione dei titolari dei detti contratti d'importazione con clausola di flessibilità, non può non concludersi per la fondatezza delle esaminate doglianze ed impugnativa.

Il ricorso in parte qua va – dunque – accolto (rimanendo assorbiti gli inerenti profili di censura non vagliati) e, per l'effetto, vanno dichiarati l'illegittimità delle considerate disposizioni delle deliberazione n.137/2002 dell'A. E. E. G. e l'obbligo, per quest'ultima, di integrare le disposizioni nel senso sopra delineato.

2.b) Va, ora, esaminato il profilo inerente alla durata fissata in 5 anni dall'art. 9.1 lett.a) della citata deliberazione n.137/2002 dell'A. E. E. G. per il conferimento delle dette capacità di trasporto anche nei casi di assegnazione di queste a soggetti titolari di

contratti pluriennali di importazione del gas naturale da Paesi Esteri (Extracomunitari o Comunitari).

Sostiene la ricorrente, con apposite doglianze contenute nel 2° e nel 3° motivo di gravame, che la censurata disposizione in esame sarebbe illegittima, in parte per la ragione che con essa si sarebbe disconosciuta la necessità di mantenere fra loro correlate, anche per quanto attiene alla durata, i due tipi di rapporti (attinenti all'importazione ed alla capacità di trasporto già autorizzata) e, in parte, per la ragione che la fissazione di un termine quinquennale di efficacia del conferimento della capacità di trasporto darebbe luogo ad una restrizione degli scambi infracomunitari.

A margine di tale censura, la parte ricorrente richiama nella propria memoria l'evoluzione normativa intervenuta nelle more del giudizio a seguito all'entrata in vigore della legge 12.12.2002 n.237, che all'art.27 prevede un accesso prioritario pari all'80% delle nuove capacità realizzate a seguito di interventi per la costruzione di nuovi impianti per l'importazione, rigassificazione e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, per inferire due alternative tesi interpretative conducenti, l'una, alla conferma di quanto dedotto in corso (attribuendo così alla nuova disposizione una portata "esplicativa" alla stregua di "un atto di interpretazione autentica" del principio contenuto nell'art.3 del D. Leg.vo 164/2000); l'altra, ad un'improcedibilità del ricorso in parte qua (assegnando, diversamente, alla nuova legge il valore di una norma integrativa e - quindi - di portata innovativa), potendo vantare la ricorrente un diritto all'impegno di nuove capacità di cui l'Autorità non potrebbe non tenere conto.

Il Collegio non ritiene di poter condividere la prima delle tesi teorizzate dalla ricorrente in relazione all'entrata in vigore dell'art.27, comma 2, della legge 12.12.2002 n.237.

In proposito è utile riportare l'integrale contenuto dell'art.27:

“ 1 Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio del gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.

2 I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sottterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, una quota pari all'80% per conto delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni.

3 Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle Attività Produttive.

4 Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002 - 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale <<Fondo speciale >> dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle Attività Produttive, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 e a 59.051.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze quanto a 9.000.000 di euro per

l'anno 2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l'anno 2004".

Dal contesto delle sopra riportate disposizioni appare evidente il carattere innovativo dell'art.27 della legge citata, data non solo dal riferimento agli appositi stanziamenti fissati a copertura dei nuovi contributi di cui al primo comma, ma anche dal tenore della novella legislativa che in concomitanza ai nuovi contributi prevede una norma di incentivazione e premiale per gli investimenti ivi contemplati che muove dalla stessa ratio dell'art. 25 della legge n.164 del 2000, svincolando tuttavia il diritto di allocazione (ed in questo sta la portata innovativa della norma) da qualunque problematica di accesso alla rete.

Consegue da ciò l'irrelevanza dell'entrata in vigore del secondo comma dell'art.27 ai fini della conferma del vizio dedotto in ordine all'art.11 dell'impugnata deliberazione n. 137/02. Può, sul punto, richiamarsi il noto principio a tenore del quale il giudizio di legittimità demandato al giudice amministrativo nei confronti dell'atto impugnato, deve essere condotto sulla base delle condizioni di fatto e dei presupposti giuridico-normativi esistenti alla data della sua adozione.

Al Collegio non resta altro, in definitiva, che prendere atto della tesi subordinata ossia della carenza sopravvenuta di interesse al motivo dedotto ed alla relativa autonoma domanda di annullamento dell'art. 11.2 della delibera impugnata, non rinunciando, tuttavia, a rimarcare - per ragioni di completezza espositiva - di non poter condividere l'assunto che sia a base del motivo dedotto.

Al riguardo, fermo restando quanto in precedenza esposto a superamento del prospettato distinto profilo del vizio di incompetenza, deve osservarsi che non può dirsi sussistere una vera e propria necessità di coincidenza tra la durata di un preesistente contratto

ultraquinquennale di importazione di gas dall'estero e la durata del conferimento, a favore del titolare di questo contratto, della capacità di trasporto di tale prodotto energetico nei punti di entrata interconnessi con l'estero.

Ed infatti, la durata quinquennale fissata dal censurato art.9.1 lett.a) della impugnata deliberazione dell'A. E. E. G. non impedisce, al titolare di contratto pluriennale di importazione, di instaurare, ad avvenuta scadenza del contratto di trasporto quinquennale, un ulteriore rapporto di quest'ultimo tipo per un altro quinquennio, o sua frazione, senza limiti di rinnovo; il che è possibile anche in relazione alla circostanza che il titolare di contratto pluriennale d'importazione gode di priorità nell'assegnazione di capacità di trasporto secondo quanto previsto dall'art.9.4 della deliberazione in discorso.

Ne consegue che costui può giungere ad ottenere la coincidenza temporale tra la durata del suo contratto di importazione e la durata del suo contratto di trasporto, e ciò vale anche ad impedire che in suo danno abbia a verificarsi quella paventata restrizione negli scambi denunciata in questa sede dalla ricorrente e sopra riferita.

Per quanto notato, pertanto, il ricorso in parte qua va respinto siccome infondato.

III. In secondo luogo, il ricorso va esaminato nella parte che si dirige contro la disposizione di cui all'art. 11 della menzionata deliberazione dell'A. E. E. G. n.137/2002, la quale disposizione introduce un'ulteriore fattispecie di accesso prioritario e negoziato alla rete di trasporto del gas.

Sostiene la ricorrente, con il 4° motivo di gravame, che tale censurata disposizione, sicuramente derogativa della regola generale dell'accesso al trasporto del gas agli utenti in condizioni di parità, sarebbe illegittima perché non basata su una specifica norma di

legge e – in sostanza – frutto di un'errata interpretazione dell'art 25 D. Leg.vo n.164/2000.

La doglianza non è meritevole di accoglimento.

A disattenderla, deve osservarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la qui considerata disposizione dell'A. E. E. G. trova fondamento proprio nell'invocato art.25 D. Leg. vo n.164/2000 ed è, addirittura, palesemente attuativa della chiara lettera di tale norma, a mente della quale "l'accesso (al servizio di trasporto del gas) non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità": si tratta, cioè, di una modalità di accesso alla rete del gas la quale è prevista dalla testè citata norma , è ulteriore rispetto a quella ordinaria disciplinata dall'art.9 D. Leg.vo n.164/2000 ed interessa le imprese, e tutte le imprese, che abbiano a sostenere il costo di opere volte a realizzare nuove capacità di trasporto del gas o ad incrementare quelle già esistenti.

Per quanto notato, le vagliate censure ed impugnativa vanno – quindi – respinte.

IV. In terzo luogo, il ricorso va esaminato quanto alla parte che si dirige contro gli artt.21- comma 1 – e 13 della gravata deliberazione n.137/2000 statuenti in tema di cessione e scambio di capacità di trasporto in entrata o in uscita dal sistema nazionale del gas ed in tema di cessione e scambio di quest'ultimo una volta immesso nel sistema stesso.

Sostiene la ricorrente, con il 5° ed ultimo motivo di gravame, che le censurate disposizioni in esame sarebbero illegittime in quanto, in assenza di una base legislativa ed in violazione della riserva di legge relativa ex art.23 Cost. in tema di prestazioni imposte, stabilirebbero, a carico delle imprese di trasporto del gas, veri e propri obblighi a contrarre.

Il ricorso in parte qua è, e va dichiarato, inammissibile per carenza d'interesse. Ciò, per la ragione che destinatari di dette disposizioni sono le imprese esclusivamente titolari di rapporti di trasporto del gas, e non già le imprese – come la ricorrente - che sono titolari, altresì, di contratti di importazione del gas stesso.

V. Per le superiori notazioni il ricorso in epigrafe:

- 1) per la parte vagliata al n. 2.a) del precedente punto II, va accolto nei sensi ed agli effetti ivi specificati;
- 2) per le parti esaminate al n. 2.b) del precedente punto II ed al precedente punto III, va respinto siccome infondato.
- 3) per la parte esaminata al precedente punto IV, va dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.

Per quanto attiene alle spese processuali, si ravvisano giusti motivi per compensarle tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi sul ricorso, in epigrafe, in parte lo accoglie, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, secondo quanto detto ed agli effetti specificati in motivazione (ai punti II, III e IV).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dell'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio del 13 luglio 2004, con l'intervento dei signori:

Maurizio Nicolosi Presidente;

Adriano Leo Cons., est.;

Alessandro Cacciari Ref.=

Maurizio Nicolosi
Adriano Leo est

15

